

CODICE ETICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE MONOCRATICO

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

Il presente codice etico reca i principi-guida del comportamento dell'organismo monocratico indipendente di valutazione della performance e specifica i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza cui esso è tenuto.

L'attività del componente unico deve essere conforme alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta all'O.I.V., all'imparzialità e alla trasparenza dell'attività amministrativa, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza.

L'Organismo conforma la propria attività ai principi del presente codice nonché anche alle disposizioni specificamente dettate per esso.

Art. 2

(Valori del codice etico)

Il presente codice s'informa ai valori di lealtà, imparzialità, legalità, integrità, indipendenza e trasparenza.

Art. 3

(Disposizioni generali)

Il componente unico dell'O.I.V.:

- si impegna a rispettare il codice e a tenere una condotta ispirata ai suoi valori, evita ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;
- conforma la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia.

Dedica al lavoro d'ufficio tutto il tempo e l'impegno necessari per svolgere le attività ed i compiti assegnati. Cura la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.

Art. 4

(Imparzialità)

Il componente dell'O.I.V. agisce con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, prediligendo, in particolare nell'attività valutativa delle prestazioni del personale dell'Ente, l'adozione di criteri che rendano la valutazione più oggettiva a possibile.

Si astiene dall'effettuare pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni in assoluta trasparenza ed evita di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

Nei rapporti con i soggetti interessati alla sua attività, non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.

Art. 5

(Integrità)

Il componente dell'O.I.V. non utilizza l'ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali, non si avvale della posizione che ricopre nell'ufficio per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni e, nei rapporti privati, evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione nei casi in cui tale menzione non risponda ad esigenze obiettive.

Non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.

Evita di ricevere benefici di ogni genere, che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità, inoltre non sollecita né accetta, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità da parte di soggetti comunque interessati all'attività dell'O.I.V. o che intendano entrare in rapporto con esso, con eccezione dei regali d'uso di modico valore. Nel caso in cui ricevano pressioni o vengano offerti regali, benefici o altre utilità che non siano d'uso e di modico valore, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Sindaco.

Art. 6
(Indipendenza)

Il componente dell'O.I.V. nell'esercizio della sua attività ha il dovere di mantenere la sua indipendenza, evitando pressioni o condizionamenti esterni e ciò specialmente nei confronti dell'Amministrazione, dei componenti la classe dirigente del Comune e delle organizzazioni sindacali.

Nell'esercizio delle proprie attività, non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

Art. 7
(Riservatezza e trasparenza)

Il componente dell'O.I.V. rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni.

Eccetto nei casi consentiti dalla normativa vigente ed in particolare di quelli relativi all'applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza, assicura il massimo riserbo nei confronti di chiunque, sia esterno che interno all'Amministrazione, su qualunque informazione o considerazione risultante dall'attività svolta. Il vincolo dell'assoluto riserbo vale in particolare verso ogni tipo di mezzo d'informazione.

Consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo, in conformità con la normativa vigente.

Articolo 8
(Rispetto dell'autonomia organizzativa)

Fermo restando il ruolo riconosciuto all'O.I.V., l'attività svolta a contatto con le diverse strutture dell'Ente deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale e operativa delle strutture stesse.

Art. 9
(Conflitto d'interessi)

Il componente dell'O.I.V. s'impegna, in relazione alla posizione ricoperta, a prevenire situazioni di conflitto d'interessi nell'esercizio delle sue funzioni.

Deve comunicare, preventivamente all'assunzione della decisione o al compimento dell'attività, la sussistenza della situazione di conflitto di interessi, motivando per iscritto l'intenzione di astenersi. Non svolge ulteriori attività esterne che contrastano con i doveri o che incidono sul corretto svolgimento dei compiti ad esso affidati.

Articolo 10
(Vincolo al rispetto del codice)

Il componente dell'O.I.V. si impegna a rispettare il presente codice con specifica dichiarazione all'atto della nomina.

Articolo 11
(Violazioni al codice)

Il reiterato comportamento tenuto in spregio alle disposizioni del presente codice da parte del componente dell' O.I.V. può essere motivo di revoca dell'incarico conferito.

Luogo e data

FIRMA